



## COMUNE DI LATINA

---

### DIPARTIMENTO VIII - ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GARE E CONTRATTI

#### **Ordinanza del dirigente n. 328 del 30/12/2024**

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE AL 5.0% PER LITRO, NONCHÉ DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA**

Premesso che martedì 31 dicembre p.v. dalle ore 22,30 avrà luogo il “Capodanno in Piazza del Popolo” con uno spettacolo musicale e di intrattenimento;

Considerato che il suddetto evento presumibilmente comporterà l’afflusso nella centrale Piazza del Popolo di numerose persone;

Vista la nota della Questura di Latina prot. n. 91218 del 27/12/2024, avente ad oggetto “*Latina 31 dicembre 2024 – Concerto dell’ultimo dell’Anno in Piazza del Popolo*”, acquisita agli atti municipali il 30/12/2024 con prot. n.256420, con cui, per necessità di ordine e sicurezza pubblica volte ad evitare possibili danni a cose e persone, si chiede “*di emettere specifica ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore al 5,0%, nonché di bevande in contenitori in vetro e in lattine.*”;

Ravvisata l’opportunità di aderire alla richiesta della Questura;

Richiamato l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco o ad altro suo incaricato il coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali e delle attività di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visti:

- Il D.Lgs n. 114/98, in materia di vendita al pubblico;
- Il Decreto del Ministro dell’Interno del 05.08.2008;
- Il D.Lgs n.267/2000;

#### **ORDINA**

per il giorno **31 dicembre 2024 dalle ore 17,00 e per il giorno 01 gennaio 2025 fino al termine dei festeggiamenti del capodanno:**

- 1) il divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore al 5.0% per litro, nonché di bevande in contenitori di vetro e in lattine;
- 2) il divieto agli esercizi commerciali di tipo alimentare per la vendita al dettaglio e ai laboratori artigianali alimentari, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore al 5.0% per litro e bevande in contenitori di vetro e in lattine;
- 3) il divieto di vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici così come previsto dall'art.83 c.2 della L.R. n.22/2019 e successivo Regolamento Comunale in materia.

L'area nella quale è prevista l'applicazione dei suddetti divieti è quella del centro storico compreso nel perimetro interno ai viali di circonvallazione;

### **AVVERTE**

Non sono interessati al presente provvedimento i pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, nei quali è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo di alimenti al tavolo e solamente all'interno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate;

La mancata osservanza della presente ordinanza, fatta salva l'eventuale applicazione da parte dell'A.G. delle sanzioni penali ove ricorrano, è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria nel rispetto dei criteri di cui alla delibera di Giunta del 29.12.2012 n. 658 per l'importo di € 166,66.

Oltre la sanzione pecuniaria, ne consegue a carico del trasgressore o all'obbligato in solido, la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività illecita.

L'Accertatore, contestualmente alla contestazione della violazione, ne intimerà l'immediata esecuzione.

### **DISPONE**

La trasmissione alla Polizia Locale e alle Forze dell'ordine, ai fini della vigilanza di quanto ivi previsto, nonché resa pubblica nelle forme e modalità ritenute idonee alla sua massima diffusione.

Latina, 30/12/2024

Il Dirigente  
Rossi Paolo

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)